



Commento

Modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale

(OAOVA; RS 817.021.23)

del 9 giugno 2023

1 Situazione iniziale

Come previsto dall'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), l'USAV adegua regolarmente gli allegati 1-4 allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera (in primo luogo a quello dell'UE). Il presente adeguamento dell'allegato 2 tiene conto di tutte le modifiche apportate fino al regolamento (UE) n. 2021/155. La revisione armonizza complessivamente circa 3000 livelli per i residui ai valori vigenti nell'UE.

Nella maggior parte dei casi, l'armonizzazione comporta una riduzione dei livelli per i residui vigenti in Svizzera. Vi sono però alcune eccezioni: nel caso, per esempio, in cui autorizzi un prodotto fitosanitario, un Paese dell'UE può richiedere per una coltura (p. es. mele, pere) un nuovo livello massimo per i residui (LMR) nell'UE. Nel nostro Paese possono verificarsi situazioni di autorizzazione diverse per i prodotti fitosanitari perché, a differenza dei Paesi dell'UE, la Svizzera non può richiedere nuovi LMR nell'UE. Questo è per esempio il caso se prodotti fitosanitari sono autorizzati per diverse colture e contro diversi parassiti specificamente per la Svizzera. Dato che si basano sull'impiego dei prodotti fitosanitari, in Svizzera singoli LMR per sostanze attive possono differire da quelli dell'UE.

2 Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Nella tabella 1 sono elencati i regolamenti che modificano gli allegati del regolamento (UE) n. 396/2005, i cui contenuti sono ripresi nell'allegato 2 dell'OAOVA nel quadro della presente revisione (nuovi regolamenti UE). In seguito all'accoglimento della [mozione Badertscher 20.3835](#), i livelli massimi per i residui nelle derrate alimentari importate (tolleranze all'importazione) delle sostanze attive non autorizzate propiconazolo e oxadiazon sono stati ridotti al livello più rigoroso.

Fanno eccezione i LMR dell'OAOVA, che vengono mantenuti a causa della situazione di autorizzazione dei prodotti fitosanitari parzialmente diversa in Svizzera rispetto all'UE. In questo modo si vuole consentire l'impiego di prodotti fitosanitari appropriati.

Le eccezioni sono riportate nell'allegato 2 dell'OAOVA. Con la revoca delle autorizzazioni per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari che le contengono e con l'impiego di prodotti fitosanitari in Svizzera, le eccezioni vengono eliminate e allineate ai livelli dell'UE (tabella 2).

Sulla base delle domande d'impiego nell'ambito della procedura di autorizzazione in Svizzera, sono stati stabiliti livelli per i residui per diverse sostanze attive (tabella 3).



Nella tabella 4 sono riportate le rettifiche dall'ultima revisione del 15 ottobre 2022 degli allegati dell'OAQVA.

Tabella 1. Recepimento dei regolamenti di modifica dell'UE nell'allegato 2 OAQVA

Sostanza attiva	Vecchio regolamento UE	Nuovo regolamento UE
Bifenazato	Regolamento (UE) n. 2017/624	Regolamento (UE) n. 2020/1565
Bupirimate	Regolamento (UE) n. 2015/846	Regolamento (UE) n. 2020/1566
Etirimol	Regolamento (UE) n. 2015/846	Regolamento (UE) n. 2021/1531
Bentazone	Regolamento (UE) n. 1146/2014	Regolamento (UE) n. 2021/1804
Dimetomorf	Regolamento (UE) n. 2016/1902	Regolamento (UE) n. 2020/1633
Flufenoxuron	Regolamento (UE) n. 1050/2009	Regolamento (UE) n. 2020/1633
Oxadiazon	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2020/1633
Fosalone	Regolamento (UE) n. 899/2012	Regolamento (UE) n. 2020/1633
Tetracloruro di carbonio	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2021/155
Clorprofam	Regolamento (UE) n. 2021/155	SANTE/10090/2022
Etoprofos	Regolamento (UE) n. 149/2008	Regolamento (UE) n. 2021/155
Fenamidone	Regolamento (UE) n. 2018/832	Regolamento (UE) n. 2021/155
Metiocarb	Regolamento (UE) n. 839/2008	Regolamento (UE) n. 2021/155
Propiconazolo	Regolamento (UE) n. 2017/626	Regolamento (UE) n. 2021/155
Pimetrozina	Regolamento (UE) n. 2015/401	Regolamento (UE) n. 2021/155
Boscalid	Regolamento (UE) n. 2016/156	Regolamento (UE) n. 2022/1324
Spirotetrammato	Regolamento (UE) n. 2019/1015	Regolamento (UE) n. 2022/1324
1,4-dimetilnaftalene	Regolamento (UE) n. 2015/399	Regolamento (UE) n. 2022/1346
Profenofos	Regolamento (UE) n. 2017/978	SANTE/10090/2022

Tabella 2. Adeguamento dei livelli per i residui (LMR) svizzeri all'UE e stralcio dall'elenco delle eccezioni previste nell'OAOVA

Sostanza attiva	Adeguamenti
Alossifop	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR al vigente regolamento (UE) n. 2017/1016
Metomil	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR al vigente regolamento (UE) n. 2016/1822
Miclobutanil	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR al vigente regolamento (UE) n. 2020/770
Diquat	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR al vigente regolamento (UE) n. 2016/1002
Triazossido	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR al vigente regolamento (UE) n. 2020/785
Triflossistrobina	Adeguamento di tutte le eccezioni dei LMR in uve da tavola (codice UE 0151010), uve da vino (codice UE 0151020), fragole (codice UE 0152000), fagioli (codice UE 0260020) e rabarbaro (codice UE 0270070) al vigente regolamento (UE) 2019/1791

Tabella 3. Livelli per i residui basati sulle richieste di impiego nella procedura di autorizzazione svizzera secondo i regolamenti (UE) n. 2022/1324 (fosetil-AI) e n. 2021/1804 (bentazone)

Sostanza attiva	Codice UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0154010	Mirtilli	200
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	200
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	200
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256010	Cerfoglio	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256020	Erba cipollina	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256030	Foglie di sedano	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256040	Prezzemolo	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256050	Salvia	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256060	Rosmarino	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256070	Timo	400

Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256080	Basilico e fiori commestibili	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256090	Foglie di alloro/lauro	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256100	Dragoncello	400
Fosetil-AI (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)	0256990	Altri (2)	400
Bentazone (somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone [libero e coniugato] e 8-idrossi bentazone [libero e coniugato], espressa come bentazone)	0401070	Semi di soia	0,2

Tabella 4. Rettifiche dall'ultima revisione (15 ottobre 2022)

Sostanza attiva	Codice UE	Derrata alimentare	Livello massimo per i residui (mg/kg)	Rettifica
Somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet	0500090	Frumento	0,4	Inversione dei LMR per frumento e orzo (in conformità al regolamento UE n. 2022/93)
Somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet	0500010	Orzo	2	
Nicotina		Porcini selvatici essiccati	2,3	Reintroduzione del LMR per i porcini selvatici essiccati
Mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri)	0244000	Cavoli rapa	0,1	Adeguamento al previsto recepimento del regolamento UE 2020/1565
	0256000	Erbe fresche e fiori commestibili	30	
	0211000	Patate	0,1	

Termini transitori

Secondo l'articolo 13d le derrate alimentari non conformi alla modifica del 23 giugno 2023 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.2 Ripercussioni sull'economia

Eventuali differenze tra i livelli massimi per i residui nei pesticidi della Svizzera e dei suoi partner economici, in particolare dell'UE, possono comportare barriere tecniche al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati dell'OAOVA è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e

le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio alimentare con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

3.3 Salute

L'adeguamento dei livelli massimi per i residui di pesticidi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi livelli siano conformi agli sviluppi più recenti per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.